COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

PROVINCIA DI LUCCA

PIANO STRUTTURALE

(L.R. 3.01.2005 n. 1)

Integrazioni a seguito del parere dell'Autorità di Bacino Fiume Serchio (prot. n. 1448 del 17.05.2007) e dell'entrata in vigore della Variante al P.A.I. approvata con Del.C.R.T. n. 61 del 16.05.2007

Il Sindaco
Avv. DORINO TAMAGNINI

Il Tecnico incaricato
Dott. Geol. AMERINO PIERONI

Il Responsabile U.T.C.
Geom. BRUNO UGOLINI

Il Tecnico incaricato
Dott. Arch. ANGELO BERTONCINI

GENNAIO 2008

La presente nota tecnica viene redatta ad integrazione delle indagini condotte, per conto dell'Amministrazione Comunale di VILLA COLLEMANDINA (LU), a supporto della redazione del Quadro conoscitivo e propositivo del Piano Strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dalla L.R. n. 1 del 3.1.2005 ("Norme per il governo del territorio").

Nel caso specifico:

- in osservanza del Piano di Bacino del Fiume Serchio - stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con ***Del.C.R.T n. 20 del 01.02.2005*** ed in particolare dell'art. 44 delle suddetta norme;
- tenuto conto di quanto richiesto dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio con propria nota (prot. n. 1448 del 17.05.2007), ai fini dell'espressione del parere di competenza;
- vista la Variante al Piano di Bacino del Fiume Serchio - stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - per la modifica delle norme di piano: articoli 22, 25 e 50, approvata con ***Del.C.R.T. n. 61 del 16.05.2007*** ed entrata in vigore con la pubblicazione sul BURT n. 25 del 20.06.2007;

le integrazioni e modifiche apportate al Quadro conoscitivo e propositivo del Piano Strutturale comunale sono costituite dai seguenti punti:

1) al Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S. (NTA) "Disposizioni finalizzate alla tutela dell'integrità fisica del territorio" vengono inseriti i riferimenti alla Variante al Piano di Bacino approvata con Del.C.R.T. n. 61 del 16.05.2007, in particolare all'art. 6 ed al Capo I - art. 9; quest'ultimo, riguardante le limitazioni e prescrizioni per le aree a ***pericolosità idraulica*** e la salvaguardia del reticolo idrografico, viene modificato, ai commi 3 e 5, recependo le modifiche apportate dalla suddetta Variante agli articoli 22, 25 e 50 delle norme di P.A.I.;

2) viene recepita l'osservazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio relativamente alla modifica dell'art. 12 delle NTA, con eliminazione dalla tabella in esso riportata della comparazione tra classi di ***pericolosità geomorfologica*** così come individuate secondo il P.T.C. Provinciale e le classi definite dal P.A.I.; confronto che la suddetta Autorità di Bacino non condivide;

3) in analogia a quanto sopra richiesto dall'Autorità di Bacino e seguendo un criterio di omogeneità, la stessa comparazione è stata eliminata anche dalla tabella inserita nell'art. 13 delle NTA riguardante le classi di ***pericolosità sismica***, tenendo conto, oltretutto, che tale pericolosità non viene presa in considerazione dalle norme del P.A.I.

Riguardo alla richiesta di confronto tra le perimetrazioni delle UTOE di cui alla Tav. C3 di Quadro Propositivo con le reali possibilità di trasformazione del territorio ammesse dal P.A.I, in particolare per quanto riguarda le aree denominate "Canigiano" e "Pianacci", insistenti in parte su aree classificate come *"P4 - aree a pericolosità di frana molto elevata" (art. 12 del P.A.I.)*, si dà atto che in tali aree potranno essere ammesse esclusivamente destinazioni per *"realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, non diversamente localizzabili, previa realizzazione di interventi di bonifica del movimento franoso e previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino"* in osservanza di quanto previsto all'art. 12 delle Norme di P.A.I., così come riportato all'art. 8, comma 1 delle NTA del Piano Strutturale.

In sede di Regolamento Urbanistico saranno pertanto escluse previsioni edificatorie eccedenti da quanto sopra riportato, in corrispondenza delle aree ricadenti in "P4", limitando allo stretto indispensabile le previsioni edificatorie in corrispondenza delle aree classificate come "P3" dalle norme di P.A.I. (art. 13), ove queste non risultassero diversamente localizzabili; in questo caso, il Regolamento Urbanistico dovrà contenere gli studi a vasta scala e l'individuazione delle opere necessarie a mitigare il rischio geomorfologico, così come previsto dall'art. 13 delle Norme di P.A.I. e riportato all'art. 8, comma 2 delle NTA del Piano Strutturale.

Castelnuovo Garfagnana, 22 Gennaio 2008

Dott. Arch. ANGELO BERTONCINI

Dott. Geol. AMERINO PIERONI